

In base all'Accordo di coordinamento sottoscritto nel marzo del 2006, nel settembre del 2007 la Banca d'Italia, l'Isvap e la Consob hanno aggiornato l'elenco dei conglomerati finanziari italiani. Sono stati identificati — con riferimento ai dati dell'esercizio 2006 — nove conglomerati finanziari, di cui cinque di matrice bancaria e quattro di matrice assicurativa. A tali soggetti sono applicate le disposizioni in materia di vigilanza supplementare sul calcolo dell'adeguatezza patrimoniale emanate alla fine del 2007 (cfr. il paragrafo: *La cooperazione con altre Autorità nazionali*).

Le disponibilità affidate dalla clientela ordinaria a banche e intermediari finanziari non bancari erano pari, rispettivamente, a 2.207 e 746 miliardi (le attività in custodia e in gestione ammontavano rispettivamente a 1.255 e 700 miliardi): questi intermediari finanziavano il settore privato, rispettivamente, per 1.863 e 408 miliardi; le persone occupate erano 344.200 nelle banche e 22.600 negli altri intermediari vigilati (341.000 e 22.600 alla fine del 2006).

La raccolta di Bancoposta era costituita da 36,1 miliardi di euro di conti correnti e da 260,4 miliardi di libretti e buoni fruttiferi postali. Una parte di tali fondi è utilizzata dalla Cassa depositi e prestiti, unitamente a fondi raccolti dalla stessa sul mercato (8 miliardi), nell'ambito della gestione separata finalizzata al finanziamento degli enti pubblici e degli altri soggetti ammessi al credito erogato nella stessa gestione; tali finanziamenti erano pari a 76,3 miliardi. Nel corso del 2007 la gestione ordinaria diretta al finanziamento delle infrastrutture ha erogato un ammontare di 1,3 milioni di euro.

Alla fine del 2007 le banche operavano attraverso 33.229 sportelli e 32.492 promotori finanziari. Rispetto all'anno precedente gli sportelli sono aumentati del 2,8 per cento, i canali automatici ATM e POS del 9,2 per cento. Le succursali che fanno capo a Bancoposta sono 12.973, localizzate in 7.597 comuni, nel 76 per cento dei quali sono presenti anche intermediari bancari; il 15 per cento delle succursali di Bancoposta sono localizzate nei 1.815 comuni in cui non sono presenti sportelli bancari; in 131 comuni sono presenti esclusivamente dipendenze bancarie. **I canali distributivi**

A seguito dei provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel corso del 2007 sono state effettuate operazioni di acquisizione su circa 260 sportelli, ceduti dai gruppi Intesa Sanpaolo e UBI Banca a gruppi di piccola e media dimensione desiderosi di accrescere le dimensioni operative e la penetrazione in altre aree del paese.

Nell'anno è proseguito il processo di razionalizzazione delle reti di vendita fuori sede: il numero complessivo di promotori, dipendenti o mandatari di banche e di gruppi bancari, compresi quelli facenti capo a SIM controllate, è rimasto pressoché stabile; prosegue la riduzione dei negozi finanziari, che sono diminuiti del 12 per cento rispetto al 2002.

Continua a crescere l'utilizzo dei canali telematici e telefonici per l'esecuzione, da parte di famiglie e imprese, di operazioni bancarie e di pagamen-

to (2); nel confronto europeo, il canale internet banking è tuttavia utilizzato in misura minore. I dati contenuti nel rapporto *EU Banking Structures*, riferiti all'anno 2006, mostrano che in Europa mediamente il 22 per cento della popolazione utilizzava il canale internet banking, contro il 9 per cento in Italia.

**Le società di gestione  
del risparmio**

Al 31 dicembre 2007 risultavano iscritte all'albo 214 SGR, di cui 87 di emanazione bancaria. Nel corso del 2007 è proseguita la crescita dei settori dei fondi chiusi (mobiliari e immobiliari) e dei fondi speculativi (3): il numero complessivo degli operatori specializzati in tali tipologie di prodotti (140 SGR) ha ampiamente superato quello degli operatori che gestiscono prevalentemente fondi aperti di tipo tradizionale.

Delle 27 società istituite nel 2007, 11 sono dedite all'attività di private equity, 4 gestiscono fondi speculativi aperti, 4 fondi aperti non speculativi e 8 fondi immobiliari. Le cancellazioni dall'albo si riferiscono in 8 casi a operazioni di riorganizzazione dei gruppi e fusione con altre SGR, in 4 casi alla mancata realizzazione delle iniziative programmate nel rispetto dei termini di decadenza.

È proseguita nel corso del 2007 la riduzione del numero delle SGR di matrice bancaria (dal 46,2 per cento del 2006 al 40,7 per cento della fine del 2007) e l'espansione dei comparti innovativi dei fondi chiusi e dei fondi speculativi, attribuibile prevalentemente a operatori di matrice non bancaria. Alla fine del 2007 38 intermediari risultavano controllati direttamente o indirettamente da soggetti esteri; tra questi prevalgono le iniziative nel settore dei fondi aperti speculativi e non (23 SGR).

**Le società  
di intermediazione  
mobiliare**

Al 31 dicembre 2007 risultavano iscritte all'albo 107 SIM (106 alla stessa data del 2006). Nel corso dell'anno sono state istituite 8 nuove società (di cui 2 di proprietà estera); hanno invece cessato l'attività 7 intermediari, di cui 1 per trasformazione in SGR, 2 per processi riorganizzativi nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza, 3 a seguito di liquidazione per cessazione di attività e 1 per trasformazione in banca. Delle SIM iscritte all'albo, circa un terzo risulta di emanazione bancaria; una quota analoga è attribuibile agli intermediari controllati direttamente o indirettamente da gruppi esteri.

L'attività prevalente svolta dalle SIM è relativa al collocamento di strumenti e prodotti finanziari, alla esecuzione di ordini di negoziazione, all'offerta fuori sede, alla raccolta di ordini e alla consulenza, servizi cui è riferibile il 75 per cento circa dei proventi complessivi realizzati nell'anno; minore rilevanza presentano le attività di negoziazione in conto proprio e di gestione di portafogli, che concorrono ciascuna all'incirca per il 13 per cento ai ricavi complessivi.

(2) Per quanto riguarda i canali telematici, i servizi di tipo dispositivo offerti su internet sono stati utilizzati da 9,8 milioni di clienti (8,2 milioni nel 2006), quelli di tipo informativo da 3,1 milioni (2,2 nel 2006); il 9,2 per cento della clientela è costituito da imprese. Il numero dei clienti che operano attraverso il canale telefonico è aumentato a 8,4 milioni, unitamente a quello dei clienti che utilizzano collegamenti telematici diretti (781.000; nel 2006 erano 600.000); il 74,1 per cento di questi ultimi è costituito da imprese.

(3) Per una definizione delle diverse tipologie di fondi cfr. nell'Appendice della Relazione sull'anno 2007 il *Glossario*.

Al 31 dicembre 2007 le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale *ex art.* 107 del TUB erano 480, di cui 312 società veicolo per operazioni di cartolarizzazione. La crescita di 36 unità nell'anno è derivata da 57 iscrizioni (di cui 46 società veicolo) e 21 cancellazioni (di cui 10 società veicolo).

**Le società finanziarie**

Nel corso del 2007 il numero di intermediari diversi dalle società veicolo è rimasto invariato rispetto all'anno precedente (168) evidenziando, tra l'altro, una contrazione del flusso in ingresso (19 società iscritte nel 2006 contro 11 nel 2007). Tra questi, inoltre, sono aumentati quelli appartenenti a gruppi bancari, per l'ingresso negli stessi di 5 intermediari già iscritti, di cui 3 operativi nel credito al consumo.

Anche nel 2007 rimane significativa la presenza di soggetti esteri che controllano le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale. I comparti operativi che risultano maggiormente interessati dalla presenza estera sono il credito al consumo, il leasing e il factoring, dove si registrano quote di mercato rispettivamente del 18,7 per cento, 17,8 per cento e 11,6 per cento.

Con il trasferimento delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia è subentrata all'Ufficio nello svolgimento dei controlli e di tenuta degli elenchi in cui sono censiti gli intermediari finanziari *ex art.* 106 del TUB e altri operatori. In particolare al 31 dicembre 2007 1.719 intermediari risultavano iscritti nell'elenco generale *ex art.* 106 del TUB (480 dei quali erano iscritti anche nell'elenco speciale *ex art.* 107 del TUB); 19.839 nella sezione *ex art.* 113 del TUB (società finanziarie non operanti nei confronti del pubblico); 916 nella sezione *ex art.* 155, comma 4, del TUB (confidi); 517 nella sezione *ex art.* 155, comma 5, del TUB (cambiavalute); 135 nella sezione *ex art.* 155, comma 6, del TUB (casse peota); 89.859 e 52.892 soggetti erano iscritti negli albi relativi rispettivamente ai mediatori (di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108) e agenti (di cui all'art. 3 del legislativo 25 settembre 1999, n. 374).

Al 31 dicembre 2007 risultavano iscritti nell'albo previsto dall'art. 114-*bis* del TUB tre istituti di moneta elettronica (Imel). Nell'anno 5 istituti di moneta elettronica esteri, tutti autorizzati allo svolgimento dell'attività nel Regno Unito, hanno esperito le procedure di notifica previste dalla normativa comunitaria al fine di operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

**Gli istituti di moneta elettronica (Imel)**

### 3.3 L'attività normativa

Nel 2007 e nella prima parte del 2008 la Banca d'Italia ha continuato il suo impegno nei comitati di cooperazione internazionale volti a preservare la stabilità finanziaria e a sviluppare la convergenza delle regole e delle prassi di vigilanza (in particolare nel Financial Stability Forum – FSF (4), e nel Comitato di Basilea).

**La cooperazione internazionale**

(4) Il Financial Stability Forum è stato istituito nel 1999 su iniziativa dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali dei paesi del G7 per valutare i fattori di potenziale vulnerabilità insiti nel sistema finanziario e per individuare le misure più adatte a fronteggiare problemi di instabilità finanziaria di tipo sistemico.

Nell'Unione europea, la Banca d'Italia partecipa al Comitato economico e finanziario (Economic and Financial Committee – EFC (5)) e al Comitato per la Vigilanza Bancaria del Sistema europeo delle Banche centrali (Banking Supervision Committee – BSC); nell'ambito dei comitati di terzo livello previsti dalla procedura Lamfalussy, l'Istituto partecipa al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors – CEBS) e contribuisce ai lavori del Comitato delle autorità di vigilanza europee nel settore dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators – CESR), cui partecipa per l'Italia la Consob (6).

Nell'attività di cooperazione internazionale in materia di vigilanza la Banca d'Italia è nel complesso presente in 73 comitati, gruppi di lavoro e task force internazionali con 58 rappresentanti, che hanno partecipato nel corso del 2007 a 275 riunioni. L'Istituto fornisce inoltre supporto ai lavori che si svolgono presso la Commissione e il Consiglio europeo per la definizione della disciplina comunitaria nelle materie bancarie e finanziarie.

Nelle predette sedi di cooperazione internazionale è proseguita l'attività di definizione di standard regolamentari coerenti al fine di rafforzare l'assetto di supervisione degli intermediari finanziari e adeguarlo alla rapidità dell'innovazione finanziaria. Dalla seconda metà dello scorso anno, l'attività degli organismi internazionali si è concentrata sull'analisi delle turbolenze sui mercati finanziari internazionali originate dalla crisi del settore dei mutui *subprime* e sulle azioni necessarie per far fronte alla crisi, già descritte nel capitolo 22: *L'azione di Vigilanza* nella Relazione sull'anno 2007.

**Le raccomandazioni  
del Financial  
Stability Forum**

Il FSF, presieduto dal Governatore della Banca d'Italia, nelle riunioni di dicembre 2007 e di marzo 2008 ha affrontato le tematiche inerenti la turbolenza sui mercati finanziari. Nell'aprile del 2008 esso ha pubblicato un rapporto che contiene considerazioni sui fattori all'origine del fenomeno e sulle politiche da perseguire per il rafforzamento della solidità dei mercati e degli intermediari. In particolare, il rapporto contiene 67 raccomandazioni riguardanti cinque principali aree di intervento: il rafforzamento della vigilanza prudenziale sul patrimonio, sulla liquidità e sulla gestione del rischio; il miglioramento della trasparenza e della valutazione; il cambiamento del ruolo e degli utilizzi dei rating; il potenziamento della capacità delle autorità di rispondere ai rischi; la definizione di meccanismi robusti per far fronte a situazioni di tensione nel mercato finanziario. Nella riunione dell'11 aprile 2008 i Ministri delle finanze e i Governatori delle banche centrali del G7 hanno approvato il rapporto e indicato i tempi per l'attuazione delle raccomandazioni.

(5) Il Comitato economico e finanziario è un organo consultivo dell'Unione europea, istituito all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria. Gli Stati membri, la Commissione europea e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri. I due membri nominati da ciascuno Stato sono scelti tra gli alti funzionari delle Amministrazioni statali e della Banca centrale. I compiti del Comitato sono elencati dall'art. 114, par. 2 del Trattato sull'Unione europea; fra questi è compreso l'esame della situazione economica e finanziaria degli Stati membri dell'Unione.

(6) Per una descrizione dei principali comitati di vigilanza cfr. il riquadro: *I comitati di cooperazione internazionale in materia di vigilanza* nella *Relazione al Parlamento e al Governo* sul 2006.

Per l'attuazione delle raccomandazioni a livello nazionale la Banca d'Italia ha in programma una serie di iniziative, differenziate a seconda delle diverse aree d'intervento indicate dal FSF (cfr. il capitolo 20: *Gli intermediari e l'impatto sulla turbolenza finanziaria* nella Relazione sull'anno 2007).

Nell'ambito dei lavori del Joint Forum, la Banca d'Italia ha contribuito alla redazione di tre rapporti, pubblicati nell'aprile del 2008, riguardanti rispettivamente gli strumenti di trasferimento del rischio di credito, la concentrazione dei rischi e la tutela dei risparmiatori. In particolare, nel primo rapporto, realizzato su richiesta del Financial Stability Forum per aggiornare un precedente documento pubblicato nel 2005, si dà conto dello sviluppo di prodotti strutturati che si caratterizzano per una maggiore complessità che ne rende difficile la valutazione; al fine di fronteggiare i potenziali nuovi rischi connessi con la diffusione di tale tipologia di prodotti, il Joint Forum rafforza e integra le preesistenti raccomandazioni dirette a operatori, agenzie di rating e supervisori.

#### Il Joint Forum

Nel corso del 2007 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha avviato, oltre alle attività già in corso, nuove iniziative regolamentari volte a rafforzare la disciplina prudenziale sul capitale delle banche alla luce della crisi finanziaria, pur mantenendone la coerenza interna; particolare attenzione viene rivolta alla corretta rappresentazione, per fini prudenziali, di certe esposizioni in bilancio e fuori bilancio. La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori con l'intento di valorizzare le migliori prassi utilizzate dagli intermediari e assicurare parità di trattamento tra banche e paesi.

#### Il Comitato di Basilea

Con riferimento ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), nella riunione del marzo del 2008 il Comitato ha approvato le linee di revisione del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni di *asset-backed securities* (ABS) con elevato rating nel metodo basato sui modelli interni e dei fattori di conversione creditizia per le linee di liquidità. Analogamente, è stata approvata la modifica del trattamento prudenziale del portafoglio di negoziazione, volta a tenere conto, nel rischio specifico, anche del rischio di eventi inattesi, oltre a quello di insolvenza; la crisi finanziaria ha infatti mostrato come gran parte delle perdite registrate nei portafogli che comprendevano prodotti strutturati legati al rischio di credito si siano manifestate per effetto di inattese migrazioni fra classi di rating più che per effettivi casi di default. Infine, è stata confermata la volontà del Comitato di dare seguito ai lavori di analisi dei requisiti patrimoniali delle banche che adotteranno le metodologie avanzate, con particolare riferimento alla loro dinamica rispetto al ciclo economico.

Nell'ambito del processo di controllo prudenziale (secondo pilastro) sono state identificate tre aree di lavoro sulle quali nei prossimi mesi il Comitato dovrebbe emanare specifiche linee guida: prove di stress, cartolarizzazioni e rischi di reputazione. Con particolare riferimento al primo punto, verranno fornite alle banche indicazioni operative da utilizzare come base di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale a fronte delle diverse tipologie di rischio, al fine di assicurare adeguate dotazioni di capitale al di sopra dei minimi regolamentari.

Sono infine in corso riflessioni, nell'ambito del terzo pilastro, su come migliorare l'informativa al mercato sulle esposizioni derivanti da operazioni di cartolariz-

zazione, in particolare su quelle costituite da strumenti complessi, e sul grado di coinvolgimento delle banche nell'attività dei veicoli non consolidati.

Lo scorso febbraio il Comitato ha pubblicato un documento sulle prassi di gestione del rischio di liquidità da parte delle banche e sui relativi aspetti regolamentari, frutto di approfondimenti avviati nel 2006 e successivamente integrato alla luce della crisi finanziaria. Dalla ricognizione è emerso che, pur condividendo i medesimi obiettivi, le modalità di esercizio della vigilanza differiscono tra paesi, in particolare in relazione alla presenza di specifici limiti quantitativi, ai contenuti dei piani di emergenza, alla tipologia delle prove di stress richieste, agli obblighi di informazione nei confronti delle autorità di supervisione e del mercato. Il Comitato pubblicherà nella seconda metà dell'anno una nuova versione delle linee guida rese note nel 2000, che conterrà in particolare indicazioni in materia di livello adeguato di liquidità e tolleranza del rischio, identificazione di tutte le caratteristiche del rischio di liquidità, inclusi i rischi contingenti, prove di stress e piani di emergenza, gestione del rischio di liquidità infragiornaliero e del collaterale, disclosure adeguata della gestione del rischio, comunicazione e cooperazione tra supervisori e tra questi e le banche centrali, sia in situazioni normali sia in tempi di stress.

Nel corso del 2007 sono proseguiti gli approfondimenti sulla definizione del patrimonio di vigilanza, in particolare sulle regole adottate dai singoli paesi circa il trattamento degli strumenti ibridi ai fini della determinazione del patrimonio di base; tali riflessioni sono condotte parallelamente a quelle effettuate in sede europea. Altre iniziative in corso riguardano il rafforzamento delle indicazioni riguardanti la valutazione da parte delle autorità di vigilanza delle procedure per la determinazione del fair value degli strumenti complessi o illiquidi delle banche.

Infine, il Comitato continua a rivolgere elevata attenzione all'attuazione da parte delle banche della nuova disciplina sul capitale; nel novembre del 2007 è stato pubblicato un documento che, nel contesto dei metodi avanzati per il calcolo dei rischi operativi, definisce principi per la cooperazione tra le autorità di vigilanza del paese di origine e di quello ospitante.

**La regolamentazione  
finanziaria europea:  
i lavori del Comitato  
economico e finanziario  
e del Consiglio Ecofin**

In ambito europeo la Banca d'Italia partecipa ai lavori del Comitato economico e finanziario, di cui fa parte un membro del Direttorio. Nel corso del 2007 e nei primi mesi del 2008 il Comitato ha operato per rafforzare i meccanismi per la cooperazione tra tutte le autorità rilevanti in materia di stabilità finanziaria e per rivedere gli strumenti per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie cross-border (cfr. il capitolo 20: *Gli intermediari e l'impatto sulla turbolenza finanziaria* nella Relazione sull'anno 2007).

Attraverso un gruppo di alto livello al quale ha partecipato un altro membro del Direttorio della Banca d'Italia, il Comitato ha predisposto un nuovo Memorandum of Understanding (MoU) sulla gestione delle crisi finanziarie cross-border che è stato sottoscritto dai Ministri delle finanze, dai Governatori delle banche centrali e dai Presidenti delle autorità di vigilanza dei paesi della UE. Il nuovo MoU, entrato in vigore il 1° giugno scorso, sostituisce e aggiorna il Memorandum sottoscritto nel 2005 ed

è esteso anche alle autorità di controllo sui valori mobiliari, sulle assicurazioni e sui fondi pensione.

Nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin, nella riunione del maggio del 2008, sono state ribadite le raccomandazioni, già rese note lo scorso dicembre, finalizzate a rendere più efficace la supervisione e la sorveglianza della stabilità finanziaria in Europa e a sfruttare appieno le potenzialità dell'architettura Lamfalussy. La Banca d'Italia si è espressa a favore di iniziative volte a dotare il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors – CEBS) di migliori meccanismi decisionali e di maggiori risorse in modo che esso possa svolgere un ruolo più incisivo nello sviluppo della cooperazione tra supervisori e della convergenza delle prassi di vigilanza.

Nel 2007 e nei primi mesi del 2008 il CEBS ha proseguito intensamente i lavori orientati a favorire la convergenza delle regole e delle prassi di vigilanza; la Banca d'Italia ha attivamente contribuito a tali attività, anche attraverso il coordinamento di singoli gruppi di lavoro e la partecipazione di un membro del Direttorio al Bureau del Comitato.

**La normativa finanziaria europea: i Comitati di terzo livello**

Nell'agosto del 2007 il CEBS ha inviato alla Commissione la prima parte del parere tecnico in materia di gestione del rischio di liquidità, contenente una ricognizione delle prassi adottate dagli intermediari e del quadro regolamentare vigente negli Stati membri.

Nella seconda metà del 2007 il CEBS ha inoltre pubblicato le versioni definitive dei documenti relativi alle procedure di conciliazione delle controversie tra autorità nazionali (*mediation*) e al meccanismo di *peer review*. La prima istituisce un sistema di conciliazione volontario e non vincolante tra le autorità nazionali; il secondo mira a valutare, attraverso un apposito organismo (*Review Panel*), il grado di convergenza in sede europea delle prassi di vigilanza delle autorità nazionali.

Anche nel 2007 ha assunto particolare rilievo l'attività del gruppo di lavoro volto a favorire la cooperazione tra le autorità impegnate nella vigilanza sui gruppi cross-border (Subgroup on Operational Networks – SON), il cui coordinamento è affidato alla Banca d'Italia. Lo scorso dicembre sono stati pubblicati due documenti contenenti, rispettivamente, una ricognizione sul funzionamento dei collegi dei supervisori dei gruppi bancari europei con operatività transfrontaliera e uno schema di accordo multilaterale per la vigilanza sui medesimi gruppi. Nel presentare una gamma di prassi operative relative ai collegi esistenti, il primo documento costituisce un utile punto di riferimento anche per quei collegi che sono ancora a uno stadio iniziale di attività. Lo schema dovrebbe costituire una valida base per l'organizzazione della vigilanza sui gruppi bancari cross-border, sia in circostanze normali sia in caso di crisi, e servire da guida per la stipula, tra le autorità partecipanti ai singoli collegi, degli accordi scritti di collaborazione previsti dall'art. 131 della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale (direttiva CE 14 giugno 2006, n.48).

A dicembre del 2007 il CEBS ha pubblicato una proposta di emendamento delle linee guida sulle segnalazioni di vigilanza prudenziale emanate tra il 2005 e il

2006, volta ad armonizzare sia la frequenza sia le scadenze per l'invio delle suddette informazioni alle autorità.

Nel corso dell'anno passato è proseguita intensa l'attività di consulenza tecnica alla Commissione europea su iniziative regolamentari. Di particolare importanza, soprattutto in vista della revisione della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale, i pareri tecnici sui grandi fidi, sugli strumenti ibridi di patrimonializzazione da inserire nei fondi propri e sulle discrezionalità nazionali contenute nella disciplina sul capitale.

In materia di grandi fidi il CEBS ha proposto di mantenere gli attuali limiti e di modificare, in particolare, il trattamento delle esposizioni intragrappo e di quelle verso banche.

Nell'aprile del 2008 è stato pubblicato il parere reso alla Commissione in materia di computabilità degli strumenti ibridi nel patrimonio di base. In merito ai possibili limiti quantitativi, il parere del CEBS contiene due proposte; la Banca d'Italia, con il sostegno di altri paesi, ha attivamente promosso l'opzione più conservativa, volta a salvaguardare la qualità degli strumenti ammessi nel patrimonio, senza peraltro frenare l'innovazione finanziaria.

In materia di discrezionalità nazionali, l'obiettivo del CEBS è quello di procedere a una razionalizzazione delle numerose opzioni che la disciplina sul capitale ha mantenuto a favore delle autorità di vigilanza nazionali, al fine di rendere più omogenea l'applicazione della normativa tra paesi.

Nell'ambito del CESR, la Banca d'Italia ha attivamente partecipato ai lavori in materia di risparmio gestito. Nel febbraio del 2008 è stato approvato il parere richiesto dalla Commissione europea sul contenuto del nuovo documento informativo relativo agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) destinato a sostituire l'attuale prospetto semplificato. Inoltre, nel luglio 2007 sono state pubblicate le linee guida di livello tre relative alle caratteristiche degli indici di fondi hedge in cui possono investire gli OICVM.

Per favorire l'applicazione coerente della normativa comunitaria e la convergenza delle prassi di vigilanza, il CESR ha infine analizzato la coerenza delle politiche di investimento di alcuni fondi comuni innovativi con la disciplina comunitaria esistente e ha avviato approfondimenti sui modelli di supervisione dei diversi paesi comunitari e sulle discipline nazionali in materia di sistemi di risk management delle società di gestione.

**La cooperazione  
internazionale in materia  
di contrasto al riciclaggio  
e al finanziamento  
del terrorismo**

Nell'anno la Banca d'Italia ha partecipato ai lavori di cinque Assemblee plenarie del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), organismo che emana raccomandazioni in materia di contrasto del riciclaggio dei proventi di operazioni illecite e del finanziamento del terrorismo. Particolare rilievo ha assunto il contributo della Banca nella redazione delle linee guida per l'attuazione delle Raccomandazioni GAFI pubblicate nel giugno del 2007.

L'Istituto ha anche partecipato all'elaborazione delle iniziative del GAFI per il contrasto delle attività di sostegno finanziario alla proliferazione di armi di distruzione-

ne di massa, sulla base delle misure elaborate nell'ambito del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU).

La Banca d'Italia, infine, è membro dell'Anti-Money Laundering Combating the Financing of Terrorism Expert Group istituito in seno al Comitato di Basilea e dell'Anti-Money Laundering Task Force istituita dai comitati europei di terzo livello.

Con il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, sono state apportate le modifiche al TUF per recepire la direttiva MiFID e le relative misure di esecuzione concernenti l'organizzazione e le regole di comportamento degli intermediari, contenute nella direttiva CE 10 agosto 2006, n. 73 (7). Al D.lgs. 164 del 2007 hanno fatto seguito una serie di provvedimenti delle autorità, con i quali è stato completato il quadro delle disposizioni di attuazione della direttiva MiFID.

**La normativa di vigilanza in Italia.**

**Il recepimento della MiFID**

Il regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 concerne l'organizzazione e le procedure degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio (SIM, SGR, Sicav e banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento).

Il regolamento congiunto non impone ai soggetti vigilati oneri aggiuntivi rispetto a quelli comunitari e non si discosta dalle fonti recepite, se non limitatamente ad alcuni aspetti specifici necessari per chiarire le modalità applicative di talune disposizioni nel nostro ordinamento. La previsione del principio di proporzionalità consente di applicare le nuove disposizioni a un vasto numero di intermediari, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati. Una specifica norma di coordinamento tra la disciplina organizzativa delle banche contenuta nelle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e il regolamento congiunto prevede che, ove non diversamente disciplinato da quest'ultimo, la prima trovi applicazione anche nella prestazione dei servizi di investimento.

Le disposizioni relative agli assetti organizzativi stabiliscono: i criteri e i principi che gli intermediari devono osservare (dispositivi di governo societario, sistema di gestione del rischio dell'impresa, flussi informativi interni, procedure amministrative e contabili, misure di salvaguardia della continuità operativa); i compiti e le responsabilità minimali che, a prescindere dal modello di governo societario adottato (monistico, dualistico, tradizionale), competono agli organi aziendali; le procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi; la struttura e i compiti dei controlli interni, articolati nelle funzioni di gestione dei rischi dell'impresa, di controllo di conformità alle norme e di audit interno.

---

(7) Il decreto apporta alcune innovazioni circa i poteri regolamentari delle autorità, il cui esercizio deve essere conforme ai principi di valorizzazione dell'autonomia degli operatori, proporzionalità della regolamentazione, salvaguardia della posizione competitiva dell'industria nazionale e agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. Inoltre, accanto alle competenze esclusive attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob secondo il criterio della competenza funzionale (sana e prudente gestione e stabilità degli intermediari la prima, trasparenza e correttezza dei comportamenti la seconda), è stato individuato un ambito di competenze congiunte per una serie di materie organizzative e procedurali dell'attività degli intermediari nelle quali i profili di tutela attribuiti alle singole autorità sono strettamente connessi.

Le funzioni di controllo, in generale, devono essere indipendenti tra loro, oltre che rispetto alle attività controllate. In applicazione del principio di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di istituire la funzione di conformità alle norme e di assicurare l'efficacia di ciascuna tipologia di controllo, è consentito agli intermediari attribuire a un'unica funzione i compiti di controllo di conformità e di gestione del rischio dell'impresa o di non istituire le funzioni di gestione del rischio dell'impresa e di audit interno.

Per la prevenzione e mitigazione dei conflitti di interesse pregiudizievoli per i clienti, gli intermediari sono tenuti a definire politiche volte a individuare le situazioni di conflitto e le misure per gestirli. Nei casi in cui tali misure non siano sufficienti ad assicurare l'assenza di effetti pregiudizievoli per i clienti, gli intermediari sono tenuti a informare questi ultimi.

Al regolamento congiunto è allegato il protocollo d'intesa, stipulato tra la Banca d'Italia e la Consob il 31 ottobre 2007 (cfr. il paragrafo: *La cooperazione con altre Autorità nazionali*). La Banca d'Italia, per completare la disciplina secondaria attuativa della direttiva MiFID di propria competenza, in data 29 ottobre 2007 ha emanato un provvedimento in materia di capitale minimo e operatività all'estero delle SIM nonché di deposito e subdeposito dei beni della clientela detenuti nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.

Per quanto riguarda la dotazione patrimoniale iniziale, la precedente normativa è stata integrata per definire il capitale minimo delle SIM che intendono prestare i servizi di investimento recentemente disciplinati dal TUF: nel caso della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione di beni della clientela o assunzione di rischi in proprio, è previsto un capitale minimo di 120.000 euro; per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione il capitale minimo è pari a un milione di euro.

La disciplina in materia di deposito e subdeposito dei beni della clientela è stata modificata, graduando le prescrizioni a seconda che i beni appartengano a clientela al dettaglio o qualificata. Rispetto alla regolamentazione previgente, gli intermediari, previo consenso della clientela, possono investire le disponibilità liquide detenute (normalmente depositate presso una banca) in fondi comuni del mercato monetario e, se contrattualmente previsto, utilizzare gli strumenti finanziari della clientela. I soggetti presso i quali possono essere subdepositati i beni della clientela devono essere selezionati in base a precisi criteri e l'efficienza dei servizi prestati dagli stessi riesaminata periodicamente.

#### **La regolamentazione prudenziale delle banche**

La complessità e la portata innovativa della nuova regolamentazione prudenziale impongono una costante azione di confronto con gli operatori, le autorità di vigilanza e altre istituzioni, nazionali ed estere, al fine di assicurarne una corretta e omogenea applicazione. Al medesimo fine risponde anche la prassi avviata dalla Banca d'Italia di pubblicare sul proprio sito internet linee guida applicative in materia, anche in risposta a quesiti posti dagli operatori.

In tale prospettiva, con provvedimento del marzo di quest'anno, sono state apportate modifiche alla circolare della Banca d'Italia 27 dicembre 2006 n. 263, recante le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, al fine di allineare la normativa agli orientamenti applicativi emersi a livello nazionale ed europeo – con particolare riguardo alle questioni affrontate dal Capital Requirements Directive Transposition Group (CRDTG), istituito sotto l'egida della Commissione europea e del CEBS – nonché per rivedere alcuni aspetti della disciplina del patrimonio di vigilanza.

Le modifiche hanno interessato la disciplina sul rischio di credito (trattamento delle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e società di gestione di mercati e sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione; leasing su immobili residenziali; *past-due* tecnici (8)), sulle tecniche di mitigazione del rischio (inclusione tra gli strumenti assimilabili al contante delle obbligazioni e dei covered bond emessi dalla stessa banca che acquista protezione; requisiti per la sostituzione della ponderazione del garante con quella del contro-garante, sulla cartolarizzazione, sul rischio di mercato, su quello operativo, sull'informativa al pubblico, sulla concentrazione dei rischi.

Quanto al patrimonio di vigilanza, oltre all'inclusione nel patrimonio di terzo livello della quota di passività subordinate non computabile nel patrimonio supplementare, le modifiche hanno riguardato: a) la nozione di partecipazione, per la quale è stato precisato che tra i criteri identificativi rientra anche quello dell'esercizio di un'influenza notevole da parte della banca o del gruppo bancario partecipante; b) l'obbligo di deduzione dal patrimonio delle partecipazioni in società assicurative, limitato ai soli casi in cui la banca o il gruppo detenga almeno il 20 per cento del capitale (o dei diritti di voto) dell'impresa di assicurazione.

In attuazione delle direttive comunitarie in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento (direttive CE 14 giugno 2006, n. 48 e n. 49), con provvedimento del 24 ottobre 2007 (adottato a seguito delle modifiche apportate al TUF dal decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297) è stata rivista la disciplina prudenziale delle SIM.

**La nuova disciplina  
prudenziale per le SIM  
e gli intermediari finanziari**

In applicazione del principio di proporzionalità, per alcune tipologie di SIM, la cui esposizione ai rischi è ridotta in relazione alla natura dell'attività svolta, è stato previsto un regime prudenziale agevolato (9). Nel caso di gruppi di SIM, la disciplina

(8) Si tratta di crediti scaduti e/o sconfinanti che, pur presentando caratteristiche tali da poter essere inclusi tra le "esposizioni in default" (così come definite nella circolare della Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263), non essendo rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite, devono essere esclusi dal complesso delle "esposizioni in default" ai fini della stima dei parametri di rischio per il calcolo del requisito patrimoniale.

(9) Sono previsti requisiti patrimoniali meno elevati per le SIM autorizzate esclusivamente alla ricezione e trasmissione di ordini con detenzione di beni della clientela, alla esecuzione di ordini per conto dei clienti, al collocamento senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, alla gestione di portafogli nonché per quelle che svolgono il servizio di negoziazione per proprio conto adottando particolari modalità operative che ne attenuano l'esposizione al rischio. Alle SIM che prestano esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini senza detenzione di beni della clientela non si applica la disciplina prudenziale articolata sui tre pilastri; a esse è solo richiesta una dotazione patrimoniale pari ad almeno il capitale minimo iniziale.

prudenziale si applica a livello consolidato. Tuttavia, i gruppi all'interno dei quali non vi siano intermediari che assumono rischi in proprio possono chiedere di essere esonerati dall'applicazione della vigilanza su base consolidata al ricorrere di determinate condizioni.

Inoltre, con provvedimento del 9 luglio 2007 (10), la disciplina prudenziale contenuta nelle citate direttive è stata estesa agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB (cosiddetta vigilanza equivalente). L'estensione dell'impianto di vigilanza previsto per le banche è volta a rafforzare la capacità di gestione dei rischi e la dotazione patrimoniale di tali soggetti; ne consegue, tra l'altro, che le banche potranno attribuire alle esposizioni nei confronti degli intermediari finanziari lo stesso trattamento prudenziale riservato a quelle nei confronti delle banche e delle imprese di investimento.

**Organizzazione  
e governo societario  
delle banche**

All'impegno della Banca d'Italia sul fronte della regolamentazione prudenziale si affianca l'azione volta a rafforzare gli assetti organizzativi e di governo societario, di cui costituisce momento rilevante l'emanazione, nel marzo di quest'anno, delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche". L'adozione delle nuove norme è stata preceduta da un'approfondita fase di consultazione, avviata nell'ottobre del 2007, caratterizzata da un'ampia partecipazione del sistema bancario e finanziario e del mondo accademico. Degli esiti di tale procedura si dà conto in un apposito documento, disponibile sul sito internet dell'Istituto, in cui vengono motivate le scelte regolamentari compiute a seguito di un'attenta considerazione delle osservazioni e dei commenti pervenuti.

#### **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE**

Le disposizioni delineano un quadro organico e integrato con altri recenti interventi normativi che attribuiscono all'organizzazione un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria. L'evoluzione della vigilanza, che valorizza l'autonomia gestionale e la responsabilizzazione degli intermediari, accresce l'importanza di assetti di governo societario che coniughino correttamente obiettivi di redditività e sana e prudente gestione.

Idonei assetti organizzativi costituiscono altresì il presupposto per assicurare la piena aderenza della condotta degli intermediari alle previsioni normative e di autoregolamentazione, l'adeguata gestione dei conflitti di interesse, il corretto dispiegarsi delle relazioni con la clientela.

L'intervento trae origine dalle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e dal relativo coordinamento con il TUB, con particolare riguardo alla

(10) Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, circolare 5 agosto 1996, n. 216, 7° aggiornamento del 9 luglio 2007.

possibilità per le banche di adottare sistemi di amministrazione e controllo diversi da quello tradizionale. Esso si ispira alle migliori prassi rilevate a livello internazionale.

L'esigenza di rafforzare la governance delle banche risulta ancor più avvertita nel mutato contesto caratterizzato da maggiore complessità e da più diffusi fattori di vulnerabilità e di rischio, anche in relazione all'evoluzione del modello di intermediazione bancaria. Le nuove disposizioni consentono al sistema di vigilanza del nostro paese di risultare già allineato ad alcune raccomandazioni formulate lo scorso aprile dal FSF in risposta alla turbolenza originata dalla crisi del mercato dei mutui *subprime*, in particolare quella riguardante i meccanismi di incentivazione del management.

Gli obiettivi generali perseguiti sono: la chiara distinzione delle funzioni e l'appropriato bilanciamento dei poteri; l'equilibrata composizione degli organi; un sistema dei controlli integrato ed efficace; meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo; flussi informativi idonei a consentire scelte gestionali consapevoli.

Le norme danno attuazione ai principi indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 agosto 2004. Esse rimettono, in via generale, all'autonomia degli intermediari il compito di individuare gli assetti di governo più idonei alle caratteristiche e alle strategie aziendali e trovano applicazione secondo un criterio di proporzionalità. Le scelte devono essere attentamente valutate e motivate dagli intermediari e illustrate in un apposito progetto di governo societario.

Le disposizioni fanno riferimento alle funzioni — di supervisione strategica, di gestione e di controllo — che assumono rilievo a fini di vigilanza; esse devono essere ripartite tra gli organi aziendali, o all'interno degli stessi, in modo che siano chiaramente definiti i rispettivi compiti e sia possibile instaurare una costruttiva dialettica e corrette dinamiche di controllo.

Quando le funzioni di supervisione strategica e di gestione sono assegnate al medesimo organo va assicurato un adeguato bilanciamento di poteri tra la componente esecutiva e non esecutiva dell'organo e valorizzata la posizione del presidente dell'organo quale figura non direttamente coinvolta nella gestione.

La valenza della funzione di supervisione strategica si riconosce altresì nella maggiore estensione, rispetto a quella prevista per legge, dell'ambito delle materie non delegabili, nel divieto di riservare in via esclusiva all'organo di gestione il potere di proposta sulle delibere consiliari, nella necessaria presenza di esponenti non esecutivi e indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale.

L'unitarietà della conduzione aziendale viene al contempo preservata limitando ai soli casi di realtà aziendali di particolare complessità operativa o dimensionale la possibile frammentazione della funzione gestoria tra diverse figure, organi o comitati (ad esempio contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella di più amministratori delegati).

Dell'organo di controllo, referente dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 52 del TUB, viene enfatizzato il ruolo di vertice e di coordinamento del complessivo sistema dei controlli interni, rimodulato l'ambito delle competenze coerentemente con la nuova regolamentazione prudenziale e l'importanza assunta dall'efficace presidio dei conflitti di interesse. A fronte delle irregolarità gestionali, delle lacune organizzative e delle violazioni normative riscontrate, l'organo di controllo deve richiedere l'adozione di misure correttive e verificarne nel tempo l'efficacia. L'integrità dell'attività viene preservata, tra l'altro, estendendo le cause civilistiche di ineleggibilità per i componenti dell'organo di controllo al perimetro rilevante a fini di vigilanza.

I presidi relativi al modello dualistico rispondono all'obiettivo, da un lato, di assicurare la chiara distinzione di compiti tra consiglio di sorveglianza e di gestione — in particolare nel caso in cui al primo siano attribuite funzioni di supervisione strategica con l'esercizio dell'opzione statutaria di cui all'art. 2409-*terdecies*, comma 1, lett. *f-bis*, c.c. — dall'altro, di garantire l'efficacia e l'efficienza dei controlli.

La costituzione, nel consiglio di sorveglianza, di un apposito comitato per il controllo interno, composto da soggetti indipendenti e dotati di adeguati requisiti di professionalità, riduce i rischi di commistione tra le diverse funzioni spettanti all'organo e assicura al contempo l'efficienza e l'efficacia dei controlli. È coerente con l'attribuzione al consiglio di sorveglianza di compiti di supervisione strategica, un consiglio di gestione composto da un numero contenuto di componenti, in prevalenza esecutivi.

Per entrambi i modelli alternativi, in linea con quanto stabilito dall'art. 52 del TUB e dal richiamato decreto ministeriale, i compiti e poteri dell'organo di controllo sono estesi rispetto alle previsioni civilistiche, in modo da assicurarne la sostanziale equivalenza con il sistema tradizionale. La continuità nell'azione dei componenti gli organi di controllo in tali modelli viene favorita dall'obbligo di motivazione in caso di loro revoca.

La funzionalità degli organi viene preservata richiedendo una corretta composizione quantitativa, una disponibilità di risorse con adeguate competenze professionali e non gravate da eccessivi incarichi, modalità di nomina e revoca trasparenti e tali da assicurare un'adeguata rappresentanza negli organi delle diverse componenti della base sociale. Nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni e complessità vanno costituiti, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica, comitati specializzati, in cui siano presenti esponenti indipendenti, di supporto nelle materie dove maggiore può essere il rischio di conflitti di interesse (controlli, remunerazione, nomine).

Ulteriori prescrizioni sono volte ad assicurare la completezza, l'accuratezza e la tempestività dei flussi informativi, presupposto necessario per un governo consapevole dell'intermediario.

In materia di remunerazione, viene previsto il coinvolgimento dell'assemblea nella definizione delle politiche retributive e dei piani di compensi basati su strumenti finanziari; con particolare riguardo alle componenti variabili viene richiesta l'adozione di tecniche di ponderazione per il rischio e di meccanismi volti ad as-

sicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi. Specifiche prescrizioni sono dettate con riguardo agli organi di controllo, ai consiglieri non esecutivi e ai responsabili delle funzioni di controllo interno, per tenere conto delle peculiarità e della delicatezza dei rispettivi ruoli.

Le banche e i gruppi bancari dovranno verificare la coerenza dei propri assetti di governo con le nuove disposizioni e realizzare gli eventuali interventi correttivi entro il termine del 30 giugno 2009.

Nell'agosto del 2007 la Banca d'Italia ha posto in consultazione le linee essenziali della regolamentazione attuativa in materia di attività di rischio delle banche verso soggetti collegati, ai sensi dell'art. 53, commi 4 e seguenti, del TUB, in vista della proposta da formulare al CICR (11). La disciplina mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti, anche di natura industriale, ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle valutazioni concernenti l'assunzione di attività di rischio nei loro confronti, determinando distorsioni nel processo di allocazione delle risorse ed esponendo la banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati. L'emananda regolamentazione si prefigge il rafforzamento dei presidi a fronte di tale potenziale conflitto di interessi, raccogliendo in tal modo anche le indicazioni formulate dal Fondo monetario internazionale. Il documento posto in consultazione si incentra sull'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione (le "parti correlate" e i soggetti a queste connessi), sulla determinazione dei limiti quantitativi, rapportati al patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo, sulle procedure deliberative e i controlli sulle posizioni in essere.

**Consultazione in materia di attività di rischio verso soggetti collegati**

In attuazione dell'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), la Banca d'Italia ha emanato il 28 febbraio e il 5 marzo 2008 le disposizioni di vigilanza applicabili ai Confidi che assumono la veste — diversa da quella ordinaria di soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB — di banca cooperativa o di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB. In quest'ultimo elenco, secondo quanto previsto nel decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 9 novembre 2007, sono tenuti a iscriversi i Confidi che superano la soglia di 75 milioni di euro di volume di attività finanziaria, come definito dal citato provvedimento della Banca d'Italia del 28 febbraio.

**La disciplina di vigilanza sui Confidi**

La disciplina di vigilanza e il regime prudenziale applicabile ai Confidi sono analoghi a quelli previsti per gli intermediari finanziari e per le banche di credito

(11) Alla competenza delle autorità creditizie è in particolare rimessa la determinazione di condizioni e limiti per l'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti a essi collegati. L'esigenza di una nuova deliberazione del CICR, dopo quelle già assunte in materia (22 febbraio 2006 e 19 luglio 2005), è da ricondurre alle modifiche nel frattempo apportate al citato art. 53 dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento del TUB con la legge per la tutela del risparmio. Rispetto alla formulazione previgente, la disposizione non reca più un'elencazione dei soggetti da considerare collegati alla banca, né predetermina i criteri da seguire per fissare le condizioni e i limiti delle attività di rischio.

cooperativo. Ciò consente, tra l'altro, di riservare ai crediti delle banche verso i Confidi che assumo la forma di intermediari finanziari *ex* art. 107 del TUB il medesimo trattamento prudenziale previsto per le esposizioni assunte verso le banche.

Per tenere conto degli aspetti specifici dell'operatività dei Confidi, la disciplina indica i criteri (tra cui, piena disponibilità e stabilità nel tempo) in base ai quali valutare la possibilità di computare nel patrimonio di vigilanza alcune poste patrimoniali tipiche dei Confidi, come i contributi pubblici; prevede che la prevalenza dell'attività di garanzia collettiva dei fidi sia verificata attraverso un criterio misto, reddituale e dimensionale; precisa che il requisito patrimoniale relativo alle garanzie fornite per le quali il Confidi costituisce un fondo monetario presso l'intermediario finanziatore è pari all'ammontare del fondo stesso, qualora rappresenti la massima perdita potenziale. Inoltre, con riguardo alle banche di garanzia collettiva è stato definito un ambito di competenza territoriale costituito dalla provincia della sede e dalle province a questa limitrofe e precisata la loro appartenenza alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente.

**La semplificazione  
normativa**

Nel solco delle iniziative già assunte per ridurre l'ambito dei controlli amministrativi di tipo autorizzativo, valorizzando l'autonomia degli intermediari nella governance, nell'organizzazione e nella gestione dei rischi (cfr. Relazione sull'anno 2006 e *Relazione al Parlamento e al Governo* sul 2006), nel corso del 2007 sono proseguite le iniziative di revisione delle disposizioni di vigilanza con l'obiettivo di ridurre e semplificare i procedimenti amministrativi.

Tra le principali modifiche si segnalano, per le banche, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione alle cessioni di rapporti giuridici ai soli casi in cui l'operazione si perfezioni tra soggetti non appartenenti al medesimo gruppo bancario e il prezzo superi il 10 per cento del patrimonio della banca o del gruppo cessionario.

Per gli intermediari non bancari, in materia di operatività negli altri paesi dell'Unione europea, è stato disposto che la relativa comunicazione per l'apertura di una succursale o l'avvio di attività in regime di libera prestazione di servizi non dia luogo a procedimenti amministrativi; resta ferma per la Banca d'Italia la possibilità di avviare d'ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento amministrativo volto a vietare l'insediamento o l'avvio dell'operatività all'estero.

Sempre per gli intermediari non bancari sono stati eliminati: *a*) gli obblighi di comunicazione preventiva per i trasferimenti infragruppo di quote di partecipazione in SIM e SGR appartenenti a gruppi bancari o di SIM; *b*) la comunicazione preventiva per le fusioni di fondi comuni di investimento di una SGR i cui regolamenti sono approvati in via generale; *c*) le comunicazioni preventive degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale per l'affidamento a terzi di funzioni aziendali, a eccezione delle ipotesi di esternalizzazione di funzioni di controllo a soggetti esterni al gruppo bancario di appartenenza, non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; *d*) l'obbligo per gli Imel di richiedere l'autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni diverse da quelle di controllo.

Per entrambe le categorie di intermediari (banche e intermediari non bancari) sono stati infine eliminati le autorizzazioni alla computabilità di elementi del patrimonio di vigilanza (preference share, passività subordinate, strumenti ibridi) e il nulla osta per il riconoscimento degli accordi di compensazione dei contratti derivati.